



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1463

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ANTONIO AMENTA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 14374 del 29 dicembre 2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio Amenta, nato a Siracusa (SR) il 10 luglio 1967;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 25 giugno 2019 (prot. n. 47780 del 26 giugno 2020) con cui FinecoBank S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Antonio Amenta nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota dell'8 agosto 2019 (prot. n. 56830 del 9 agosto 2019) con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020 (prot. n. 5646/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Antonio Amenta, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 157, comma 1, lett. *f*) per aver svolto attività incompatibili che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario distogliendo le disponibilità dei clienti dai prodotti offerti dall'intermediario;
- dell'art. 158, comma 1, per l'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, per aver mediato, in proprio o a favore di un soggetto terzo, operazioni di finanziamento e di acquisto di partecipazioni societarie in violazione della clausola di "esclusiva" del contratto di agenzia vigente con l'intermediario;
- dell'art. 159, comma 6, per la ricezione di forme di compenso o di finanziamento da parte di clienti o potenziali clienti;
- dell'art. 159, comma 7, per l'utilizzo dei codici di accesso telematico a rapporti di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, con nota del 10 febbraio 2020 (prot. nn. 6977 e 6979 di pari data), il Sig. Antonio Amenta ha chiesto di accedere agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 13 e del 14 febbraio 2020 (prot. nn. 7853 e 8193 di pari date), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle richieste, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Antonio Amenta con nota del 4 marzo 2020 (prot. n. 13680 del 5 marzo 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 5 agosto 2020 – inviata in pari data anche alla parte (prot. n. 35128 del 5 agosto 2020 e n. 35400 del 6 agosto 2020) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Antonio Amenta, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Antonio Amenta con nota del 4 settembre 2020 (prot. n. 40185 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Antonio Amenta, le contestate violazioni degli artt. 157, comma 1, lett. *f*), 158, comma 1, e 159, commi 6 e 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), nn. 3 e 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi nei casi di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 e di percezione di compensi in violazione dell'art. 159, comma 6;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico a rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che, nella fattispecie, risulta rilevante, avendo il consulente adoperato i codici per operazioni connesse all'esercizio di un'attività incompatibile con quella di consulente finanziario;
- l'ammontare delle somme distratte dai prodotti gestiti dall'intermediario attraverso l'esercizio di attività incompatibili nell'interesse di una società terza, di cui al sopra citato art. 157, nonché le modalità adoperate a tal fine, costituiscono circostanze di particolare gravità che giustificano, per tale violazione, una sanzione pari al massimo del periodo di sospensione previsto. Tale condotta risulta, al fine del computo della sanzione comminata, di decisiva rilevanza, potendo ritenersi le restanti contestazioni subvalenti rispetto alla medesima;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Antonio Amenta a titolo di dolo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Antonio Amenta, nato a Siracusa (SR) il 10 luglio 1967, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti